

Diritto societario. La struttura introdotta dalla legge 183/11 non elimina altre aggregazioni

Lo studio associato può convivere con la Stp

Senza divieto esplicito resta salvo il principio di libertà

Angelo Busani

I professionisti che esercitano professioni ordinarie possono ancora aggregarsi in associazioni professionali (o studi associati)? Oppure debbono necessariamente allearsi in una forma societaria?

Queste domande diventano più frequenti in relazione alla legge 183/11 in materia di società tra professionisti (Stp), il cui articolo 10, oltre ad avere abrogato la legge 1815/39 (comma 1), ha sancito che «restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge» (comma 9).

Va precisato che la legge 1815/39 consentiva l'aggregazione tra professionisti (e, anzi, imponeva lo studio associato quale unica forma di unione tra professionisti, vietando qualsiasi altro tipo di aggregazione).

Ebbene, se è chiaro che, eliminando la legge 1815/39, si abolisce il divieto di esercizio societario della libera professione, non è tuttavia chiaro se, a legge 1815 abrogata, sia ancor oggi consentito decidere di iniziare un'attività professionale aggregata nella forma dello studio associato.

La questione è ulteriormente complicata anche dal fatto che la legge 183 fa salve le «as-

soziazioni professionali» già vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge 183. Proprio da questa «salvezza» originano, infatti, diversi dubbi. Ossia:

a) se il legislatore abbia voluto solo evitare agli studi associati la trasformazione coattiva in società tra professionisti, oppure se abbia voluto comunque far salva la forma organizzativa dell'associazione professionale, e quindi il suo utilizzo anche dopo il

LA FINALITÀ
L'abrogazione della legge 1815/39 rimuove il divieto di esercitare l'attività con uno schermo societario

termine del 1° gennaio 2012; b) se questa «salvezza» comprenda lo studio associato nel suo assetto al 1° gennaio 2012 oppure se essa ricomprenda anche qualsiasi evoluzione che uno studio associato esistente al 1° gennaio 2012 abbia successivamente avuto (ad esempio: mutamento dei patti associativi, della percentuale di distribuzione degli utili, del numero e dell'identità degli associati, fino al caso limite dello studio associato nel quale, post 1° gennaio 2012, si abbia

un mutamento radicale dei componenti).

La soluzione di tutte queste problematiche non dovrebbe però essere difficile, nel senso che pare si possa propendere per la tesi secondo cui dall'abrogazione della legge 1815/39 non dovrebbe necessariamente discendere un divieto di istituire, post 1° gennaio 2012, nuove associazioni professionali (e, a maggior ragione, non dovrebbe discendere un divieto di mutare, anche radicalmente, gli studi associati esistenti alla data di entrata in vigore della legge 183/11).

Da un lato, infatti, va considerato che la legge 1815, come detto, conteneva non tanto un assenso alla formazione di studi associati quanto un divieto all'esercizio della libera professione in forma societaria. Il regime fascista intendeva allora, con tale normativa, impedire agli ebrei di nascondere l'esercizio della propria libera professione dietro uno schermo societario.

Partendo da queste premesse, quindi, non si dovrebbe essere lontani dal vero ritenendo che l'abrogazione della legge 1815 valga più a rimuovere il divieto dell'esercizio societario della libera professione che a non consentire l'istituzione di nuovi studi associati.

D'altro lato, la soluzione appena suggerita pare poter di-

scendere anche da ragionamenti più generali: senza giungere a disturbare addirittura gli articoli 18 (sulla libertà di associazione) e 41 (sulla libertà di iniziativa economica privata) della nostra Costituzione, più semplicemente si può rilevare che, nel nostro ordinamento (e, in specie, nel campo della disciplina delle attività economiche) campeggia il principio di libertà finto che dal sistema giuridico non derivi (esplicitamente o implicitamente) uno specifico divieto: in altri termini è lecito fare tutto ciò che non è vietato (e non solo perché l'abrogazione della legge 1815/39 vale soprattutto a rimuovere il divieto della forma societaria tra professionisti, ma anche in nome di un principio costituzionale di libertà salva l'esistenza di uno specifico divieto).

Allora: cosa mai vieterebbe di poter optare ancor oggi per lo studio associato? In assenza di un divieto esplicito in tal senso e in presenza di una nuova normativa (secondo cui «è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali...»: articolo 10, comma 3) che «permette» ma non «impone» di organizzare gli studi professionali sotto specie societaria, dovrebbe appunto potersi concludere che convengono le Stp, di cui alla legge 183/11, l'associazione professionale già contemplata dalla legge 1815/39, ancor oggi liberamente praticabile e regolamentata dalle normative dei singoli Ordini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le nuove strutture



01 | LA NORMATIVA
La società tra professionisti (Stp) è stata introdotta dall'articolo 10 della legge 183/11. Dal momento che lo stesso articolo, al comma 9, abroga la legge 1815/39 che consentiva le associazioni professionali, ci si chiede se questa tipologia aggregativa possa essere scelta in futuro al posto della Stp. Si deve propendere per il sì non solo perché l'abrogazione della legge 1815/39 vale soprattutto a rimuovere il divieto della forma societaria tra professionisti, ma anche in nome di un principio costituzionale di libertà salva l'esistenza di uno specifico divieto.

02 | TIPI UTILIZZABILI
Società semplice (Sstp); società in nome collettivo (Sncpt); società in accomandita semplice (Saspt); società a responsabilità limitata (Srltp e anche Srltpt); società in accomandita per azioni (Sapatp); società cooperative (Scooppt).

03 | NUMERO DEI SOCI
A seconda del tipo societario:

minimo uno nelle società di capitali; minimo due nelle società di persone; minimo tre nelle cooperative

04 | CARATTERISTICHE SOCI
Devono esserci uno o più soci iscritti nei rispettivi ordini professionali. Possono esserci anche soci non professionisti (persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche)

05 | ORGANO AMMINISTRATIVO
Devo previsto per i singoli tipi societari senza limitazioni

06 | COMPOSIZIONE AMMINISTRATIVA
Non ci sono norme particolari: si applicano le regole «ordinarie» di ciascun tipo societario

07 | DECISIONI AMMINISTRATIVE
Non ci sono regole particolari

08 | DECISIONI DEI SOCI
Se ci sono soci di capitale, ai professionisti devono spettare i due terzi dei voti

Notai e Cdc. Massime di comportamento

Patti condizionati con nota ad hoc nel Registro imprese

La pubblicità nel Registro delle imprese di atti (cessioni di quote di Srl e cessioni di azienda) sottoposti a condizione sospensiva o risolutiva o stipulati con la formula della riserva di proprietà è l'oggetto di due nuove massime di comportamento elaborate dal «Tavolo di confronto sul diritto societario» formato dai conservatori del Registro delle imprese e da notai della Lombardia. Sempre più spesso la contrattazione ricorre a queste clausole e la loro corretta adeguata espressione nel Registro imprese è spesso fonte di perplessità operative, anche perché non è infrequente assistere a difformità di opinioni tra i vari Registri delle imprese. Pertanto, almeno in Lombardia (e sia auspica, per derivazione, in tutta Italia), queste massime servono a fare chiarezza su questa non semplicissima materia.

Per trattare questa materia occorre premettere che, in caso di cessione sotto condizione sospensiva, non verificandosi immediatamente gli effetti traslativi, il cedente rimane titolare del bene oggetto di cessione fino a che la condizione non si verifichi. Identica situazione si ha nel particolare caso della vendita «con riserva di proprietà», e cioè utilizzando lo schema contrattuale per effetto del quale la proprietà passa all'acquirente solo con il pagamento dell'intero prezzo di cui sia stato convenuto il pagamento dilazionato dopo la stipula del contratto.

Viceversa, in caso di cessione sotto condizione risolutiva, verificandosi immediatamente gli effetti traslativi, il cessionario diviene titolare del bene oggetto di cessione finché non si verifichi la condizione risolutiva, caso nel quale il cedente torna ad essere titolare del bene ceduto.

Ebbene, nel caso di cessione di quote di Srl sotto condizione sospensiva, è ora disposto che il cedente rimanga nell'elenco dei soci e che, a margine del suo nominativo, venga fatta pubblicità dell'avvenuto deposito dell'atto di cessione sotto condizione sospensiva; il cessionario viene poi inserito al posto del cedente nell'elenco dei soci solo una volta che venga comunicato al Registro delle imprese il verificarsi della condizione sospensiva.

Di contro, in caso di cessione di quota di Srl sotto condizione risolutiva, verificandosi immediatamente gli effetti traslativi, il cessionario sostituisce immediatamente il cedente nell'elenco dei soci e si dà pubblicità (a margine del no-

minativo del cessionario) dell'avvenuto deposito dell'atto di cessione sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui si verifichi la condizione risolutiva, una volta che ciò sia comunicato al Registro delle imprese, il cedente viene nuovamente inserito nell'elenco dei soci al posto del cessionario.

Nell'ipotesi, invece, di atto condizionato avente a oggetto cessione di azienda occorre provvedere, entro 30 giorni dalla stipula, al deposito dell'atto di cessione al Registro delle imprese, menzionando l'esistenza della condizione.

Una volta verificatasi la condizione (o qualora sia accertato il definitivo mancato avverimento della condizione) occorre, sia nel caso della cessione di quote di Srl, sia nel caso della cessione di azienda, darne conto al Registro delle imprese.

LA SOLUZIONE
In caso di cessione di quote subordinata a un evento sospensivo il cedente rimane nell'elenco soci

I TEMPI
La comunicazione circa il verificarsi del fatto previsto nell'atto non è soggetta a termini perentori

prese mediante una apposita comunicazione, la quale deve essere effettuata:

a) di regola, da parte di entrambi i contraenti;

b) nell'ipotesi in cui si tratti di eventi il cui verificarsi può essere accertato tramite documenti, atti o certificati (dai quali oggettivamente si desuma l'accadimento del fatto dedotto in condizione) da una sola delle parti contraenti, allegando la relativa documentazione.

È importante notare che l'esistenza di una condizione sospensiva non esime dalla presentazione al Registro delle imprese dell'atto condizionato (entro l'ordinario termine di 30 giorni decorrente dalla data della sua stipula) mentre la comunicazione del verificarsi dell'evento dedotto in condizione non è soggetta a termine (e quindi non si applicano sanzioni nel caso di deposito della comunicazione di verifica della condizione oltre i 30 giorni dall'evento).

A. Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'opzione. La Srl o la Spa circoscrivono i rischi patrimoniali

Un limite alla responsabilità

Le prime richieste d'applicazione pratica della disciplina sulle società tra professionisti (Stp) sollevano alcuni dubbi ma evidenziano anche alcune opportunità da valutare per scegliere il miglior assetto organizzativo possibile per l'esercizio dell'attività professionale.

Responsabilità limitata
L'assunzione della forma di Stp di capitali pare particolarmente caldeggiata dagli studi di più grandi dimensioni, attualmente con la forma dello studio professionale associato.

Secondo una tesi ricorrente in dottrina e in giurisprudenza, lo studio associato viene spesso equiparato a una società di persone (in particolare, a una società semplice, stante la ritenuta natura «non commerciale» dell'attività professionale).

Se così è, ne deriva l'applicazione della norma di cui all'articolo 2267 del codice civile, e quindi la responsabilità personale e solidale dei «soci» per le obbligazioni sociali quando il patrimonio della società non

LA COMPOSIZIONE
I soci possono essere iscritti agli Ordini, un'associazione e, con alcuni vincoli, anche non professionisti

sia capiente: fatto che, nel caso dell'attività professionale, rappresenta un tasto abbastanza dolente per la responsabilità civile professionale derivante dall'attività di uno dei soci, nei casi di non assicurazione o di

danno di entità superiore a quello assicurato.

Trasformando lo studio associato in una Stp di capitali (e quindi in una Stp-Srl o in una Spa-Spa) si passa a una situazione di limitazione di responsabilità dei soci (almeno, dei soci diversi da quello civilmente responsabile) in quanto il patrimonio della società (notoriamente scarso nelle aggregazioni professionali) rappresenterebbe in tal caso una barriera invalicabile dal danneggiato creditore del risarcimento.

Società di servizi

Molti professionisti sono strutturati con una società di servizi «a valle» dello studio associato (da cui riceve le fatture). In capo alla società ci sono i dipendenti, i macchinari e i contratti di fornitura, mentre lo

studio associato ha gli incarichi professionali.

Dato che appare particolarmente macchinoso chiudere tutto e riaprire nella forma della Stp, si prospetta piuttosto l'opportunità di cessare lo studio associato, di «trasformare» la società di servizi in Stp, di passare gli incarichi esistenti dallo studio alla Stp e di accettare i nuovi incarichi con la Stp.

Si tratta di una prospettiva che non dovrebbe avere problemi, se non per il fatto che la società di servizi si muove con il principio di competenza e che invece la Stp sarà organizzata (molto probabilmente) con il principio di cassa. Si dovrebbe quindi immaginare che:

a) quanto alle fatture già emesse dalla società di servizi

(per lo più verso lo studio associato) alla data di «trasformazione», ma incassate dopo, il relativo provento sia irrilevante per la Stp perché già tassato in capo alla società di servizi;

b) quanto ai costi già spesati per competenza dalla società di servizi, essi divengano indeducibili dalla Stp una volta che essa pagati, in quanto già rilevati per determinare il reddito della società di servizi;

c) quanto alle prestazioni fatte dallo studio associato ai suoi clienti, non fatturate dallo studio e poi fatturate e incassate dalla Stp, si tratta di proventi o ordinariamente rilevanti per cassa in capo alla Stp.

Studio professionale in Stp

In alcuni casi si prospetta l'eventualità che uno o più studi associati partecipino alla formazione di una Stp (la quale quindi abbia, tra i propri soci, anche un'associazione professionale). Si pensi a una Stp che riesca a fornire servizi nuovi rispetto a quelli tipicamente of-

ferti dallo studio o dagli studi associati soci, e ciò proprio in ragione della alleanza formatasi tra i soci della Stp nel cui ambito vi siano appunto anche uno o più studi associati.

Ebbene, dato che l'articolo 10 della legge 183/11, in tema di qualità soggettive dei soci di Stp, sancisce che possono essere soci di Stp sia i professionisti iscritti ai Ordini sia i non professionisti (ma questi «soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento»), appare non plausibile leggere questa disciplina nel senso di impedire a uno studio associato di essere socio di una Stp. Se, infatti, soci di una Stp possono essere soggetti di ogni tipo (e quindi: banche, assicurazioni, società per azioni con qualsiasi oggetto, persone fisiche non professioniste eccetera) non si comprenderebbe come i professionisti associati in uno studio non possano partecipare alla compagine sociale di una Stp.

A. Bu.

AODV 231 Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

L'Organismo di Vigilanza tra Indagini Interne e Investigazioni Processuali

Apertura lavori
Avv. Bruno Giuffrè, Presidente AODV231

Il ruolo degli organi di governo e controllo nelle situazioni di frode aziendale
Prof. Alessandro Cortesi - Ordinario di Economia Aziendale, Università Cattaneo - LIUC

Le indagini interne: presupposti, finalità e aspetti operativi
Dott. Antonio Cattaneo - Partner Deloitte, Responsabile Forensic

Ente, imputato e pubblico ministero alla ricerca della prova
Prof. Massimo Ceresa-Gastaldo - Ordinario di Diritto processuale penale, Università Bocconi

Spunti di riflessione sul ruolo del pubblico ministero
Dott. Francesco Greco - Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano

L'esperienza britannica
Pierre de Gioia-Carabellese - Senior Lecturer (Professore Associato) in Business Law, Heriot-Watt University - Edimburgo

L'esperienza tedesca
Rechtsanwalt Dr. Markus Rübenstahl - Mag. iur. Docente universitario, Università di Friburgo

Sintesi e conclusioni
Prof. Alberto Alessandri - Ordinario di Diritto penale, Università Bocconi

Consegna Premio di Laurea 2012
Assemblea Annuale dei Soci

Con il patrocinio del Ministero della Giustizia

Lunedì 17 giugno 2013
ore 14:00 - 18:30
Palazzo Mezzanotte
Piazza degli Affari 6, Milano

La partecipazione al convegno attribuisce crediti formativi per la formazione professionale continua degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il Convegno è gratuito e aperto al pubblico.

Per motivi organizzativi è necessaria l'iscrizione all'indirizzo www.aodv231.it

Per informazioni:
Segreteria Generale AODV231
Tel. 02 80618.333
segreteria generale@aodv231.it

4Value
Deloitte
KPMG
cutting through complexity

WWW.FORMAZIONE.ILSOLE24ORE.COM/BS

EXECUTIVE24 - MASTER PART-TIME

Direzione e Strategia d'Impresa

8ª EDIZIONE MILANO, dal 21 NOVEMBRE 2013
13 mesi / 3 gg al mese / in aula & distance learning

COSTRUISCI LA VISIONE D'IMPRESA PER IL TUO FUTURO

Un percorso completo per manager e imprenditori per acquisire competenze distintive in un mercato in trasformazione.

In collaborazione con: **24 ORE**, **nova**, **IMPRESA**

Si ringrazia: **IBAN**, **simuljos** Partner tecnologico: **24 ORE SOFTWARE**

Con il contributo di: **INTOO** Media Partner: **netcomm**

Oltre 620 manager hanno conseguito il diploma Executive24 Master.
Il Master è finanziabile con i fondi interprofessionali Fondimpresa, Fondir, Fondirigenti e finanziamenti da Banca Sella.

Sono aperte le selezioni. Programma, borse di studio e modalità di ammissione www.formazione.ilsole24ore.com/bs

Servizio Clienti
tel. 02 (06) 3022.2806
fax 02 (06) 3022.4462/2059
business.school@ilsole24ore.com

GRUPPO 24 ORE

Il Sole 24 Ore Formazione ed Eventi
Milano, via Monte Rosa, 31
Roma, Piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

IL MIGLIOR NEGOZIO DI PRODOTTI DEL SOLE 24 ORE.

www.shopping24.it

PIÙ INTERATTIVO, MULTIMEDIALE, PERSONALIZZATO.

www.ilsole24ore.com